



AGENZIA TERRITORIALE PER LA
CASA DEL PIEMONTE SUD
Via Milano n. 79
15121 Alessandria

COMUNE DI STAZZANO
Piazza Risorgimento n.6
15060 STAZZANO (AL)

AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA
DEL PIEMONTE SUD

COMUNE DI STAZZANO (AL)

**BANDO DI CONCORSO
PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA GENERALE
PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA
SOCIALE
(L.R. n. 3/2010 e s.m.i.)**

Bando generale di concorso n. **4/2025** indetto ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale 17 febbraio 2010 n. 3, così come modificata dalla Legge Regionale 17 dicembre 2018 n. 19 e dalla Legge Regionale 27 febbraio 2024 n.2, ed ai sensi dei Regolamenti attuativi dal n° 9/R al n° 15/R emanati con D.P.G.R. in data 4 ottobre 2011 e del Regolamento attuativo n°1/R emanato con D.P.G.R. del 08 aprile 2024, per la formazione della graduatoria generale per l'assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia sociale che si renderanno disponibili nel periodo di validità della medesima nel territorio comunale.

REQUISITI PER PARTECIPARE AL BANDO
DA POSSEDERE ALLA DATA DEL 06/10/2025 (data di pubblicazione del
bando)

- a) Possono presentare domanda di partecipazione al presente bando coloro che siano cittadini italiani o di uno Stato aderente all'Unione europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione europea è ammesso se regolarmente soggiornante in Italia

in base alle vigenti normative in materia di immigrazione e svolge una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, ai sensi dell' articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), o è titolare di protezione internazionale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta).

b) il richiedente deve avere la residenza anagrafica o l'attività lavorativa esclusiva o principale nel territorio regionale, o essere iscritti all'AIRE.

Il richiedente deve, comunque, essere residente o prestare attività lavorativa in uno dei Comuni dell'ambito territoriale alla data di pubblicazione del bando (ovvero: Albera Ligure, Alluvioni Piovera, Alzano Scrivia, Arquata Scrivia, Avolasca, Basaluzzo, Berzano di Tortona, Borghetto di Borbera, Bosio, Brignano Frascata, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Capriata d'Orba, Carbonara Scrivia, Carezzano, Carrega Ligure, Carrosio, Casalnoceto, Casasco, Cassano Spinola, Castellania, Castellar Guidobono, Castelnuovo Scrivia, Cerreto Grue, Costa Vescovato, Dernice, Fabbrica Curone, Fraconalto, Francavilla Bisio, Fresonara, Garbagna, Gavi, Gremiasco, Grondona, Guazzora, Isola Sant'Antonio, Molino dei Torti, Momperone, Mongiardino Ligure, Monleale, Montacuto, Montegioco, Montemarzino, Novi Ligure, Paderna, Parodi Ligure, Pasturana, Pontecurone, Pozzol Groppo, Pozzolo Formigaro, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Sale, San Cristoforo, San Sebastiano Curone, Sant'Agata Fossili, Sardigliano, Sarezzano, Serravalle Scrivia, Spineto Scrivia, **Stazzano**, Tassarolo, Tortona, Vignole Borbera, Viguzzolo, Villalvernina, Villaromagnano, Volpedo, Volpeglino, Voltaggio).

Il richiedente e gli altri componenti il nucleo, come definito all'art. 4 della L.R. n. 3/2010 e s.m.i., devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti, previsti dall'art. 3 della stessa Legge Regionale:

c) non essere titolari, complessivamente, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, ad eccezione della nuda proprietà, su un alloggio ubicato in qualsiasi Comune del territorio nazionale adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari dei principali locali di abitazione), o

all'estero nello Stato di nazionalità. E' fatta salva la titolarità di diritti reali su alloggio inagibile in base alla certificazione rilasciata dal Comune oppure sottoposto a procedura di pignoramento, con provvedimento di rilascio emesso dal giudice dell'esecuzione ovvero assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale, ovvero alla parte dell'unione civile o al convivente di fatto a seguito di altro provvedimento o accordo ai sensi della normativa vigente;

- d) non avere avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti territoriali o da altri Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
- e) non essere, alcun componente del nucleo richiedente, assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale;
- f) non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione;
- g) non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale e non esserlo stato nei dieci anni precedenti**
- h) non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
- i) essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE in corso di validità), **non superiore a euro 24.976,88** [*(limite valido al momento della pubblicazione del bando)*; (tale limite è aggiornato ogni anno dalla struttura regionale competente, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati)].

I requisiti devono essere posseduti da ciascun componente del nucleo richiedente alla data di pubblicazione del bando di concorso, fatta eccezione per i requisiti di cui alle lettere a) e b) da possedersi da parte del solo richiedente.

I requisiti devono permanere al momento dell'assegnazione e della stipula della convenzione di assegnazione, nonché successivamente alla stessa, fatto salvo il requisito di cui alla lettera i) per il quale il limite di reddito ISEE è pari al doppio del limite di accesso (**euro 49.953,76=**).

Definizione di nucleo richiedente

La domanda di partecipazione al presente bando è presentata dal richiedente in nome e per conto dell'intero nucleo richiedente, come definito dall'articolo 4 della L.R. n. 3/2010 e s.m.i..

Per nucleo richiedente si intende, quindi, quello composto dai membri iscritti da almeno un anno nella famiglia anagrafica, come definita dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) e ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), con esclusione dei soggetti legati da rapporti di lavoro.

Il periodo di un anno non è richiesto per l'inclusione nel nucleo richiedente di:

- a) coniuge del richiedente, parte dell'unione civile legata al richiedente o convivente di fatto con il richiedente;
- b) figli minori del richiedente;
- c) altro genitore di figli minori del richiedente;
- d) genitori del richiedente o del coniuge del richiedente, della parte dell'unione civile legata al richiedente o del convivente di fatto con il richiedente.

Appartenenti alle Forze dell'Ordine e ai Vigili del Fuoco

Gli appartenenti alle forze dell'ordine, ai vigili del fuoco, alle forze armate, agli operatori sanitari, nonché alle vedove e agli orfani degli appartenenti ai predetti Corpi caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 3/2010 e s.m.i., possono partecipare al presente bando di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale, anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera B (residenza nell'ambito territoriale) e lettera I (indicatore della situazione economica), della Legge Regionale medesima.

MODULO DI DOMANDA - DOCUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO

Le domande di partecipazione al presente bando devono essere compilate esclusivamente sui moduli predisposti ed in distribuzione gratuita presso il Comune di **STAZZANO – P.zza Risorgimento n.6 - tel. 0143-65303 interno 1** e presso la sede dell'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud, in Alessandria – Via Verona 17 – Sportello Utenza.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

DOCUMENTI OBBLIGATORI:

- 1) MODULO DI DOMANDA FIRMATO.
- 2) ATTESTAZIONE ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) in corso di validità.
- 3) COPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITA' DEL RICHIEDENTE IN CORSO DI VALIDITA'.
- 4) Per i cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea COPIA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO DI TUTTI I COMPONENTI DEL NUCLEO RICHIEDENTE, IN CORSO DI VALIDITA'.

DOCUMENTI UTILI PER COMPROVARE SITUAZIONI CHE DANNO DIRITTO A PUNTEGGIO:

CONDIZIONI SOCIALI:

- 1) RILASCIO STRUTTURE PENITENZIARIE, ALTRE STRUTTURE OSPITANTI O FAMIGLIE AFFIDATARIE:
 - attestato rilasciato dall'autorità competente indicante la data di rilascio, di conclusione del programma terapeutico o la scadenza di convenzioni per la permanenza in locali concessi a titolo temporaneo;
- 2) ANZIANITA' DI CONTRIBUZIONE GESCAL:

- Estratto Conto Assicurativo o Previdenziale rilasciato dall'INPS per ogni componente del nucleo richiedente che abbia prestato lavoro dipendente nel periodo 14/02/1963 – 31/12/1998.

3) FAMIGLIE DI NUOVA FORMAZIONE:

- RICHIEDENTI che hanno già contratto matrimonio non oltre due anni prima della data di pubblicazione del bando: - **dichiarazione sostitutiva di certificazione** (oppure certificato di matrimonio)
- RICHIEDENTI che contraggano matrimonio tra la data di pubblicazione e la data di scadenza del bando: - **autocertificazione indicante la volontà di contrarre matrimonio entro il 20/11/2025 (DATA DI SCADENZA DEL BANDO)** e **dichiarazione ISEE di ciascuno.**

4) FORZE DELL'ORDINE, FORZE ARMATE, VIGILI DEL FUOCO O ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:

- documentazione ritenuta idonea a dimostrare la condizione di coniuge superstite o figlio di appartenente alle forze dell'ordine, forze armate, vigili del fuoco o altra pubblica amministrazione, deceduto per cause di servizio o di caduto sul lavoro;

5) NUCLEO FAMIGLIARE COMPOSTO DA 5 O PIU' PERSONE:

- autocertificazione;

6) INSERIMENTO IN PRECEDENTI GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE:

- autocertificazione indicante l'anno di partecipazione a precedenti bandi di concorso e la relativa collocazione nella graduatoria definitiva pubblicata;

7) TITOLARITA' DI PENSIONE O ASSEGNO SOCIALE:

- idonea documentazione rilasciata dall'INPS;

8) RICHIEDENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO REGIONALE DA ALMENO 15/20/25 ANNI:

- autocertificazione;

9) NUCLEI MONOGENITORIALI CON PRESENZA DI FIGLI MINORI:

- autocertificazione;

10) SUPERAMENTO DEL 65° ANNO DI ETA':

- autocertificazione

11) RICHIEDENTE E/O COMPONENTI DEL NUCLEO FAMIGLIARE DISABILI:

- attestato dell'ASL o dell'INAIL o delle competenti Commissioni mediche Territoriali Ospedaliere previste dalla normativa vigente in materia, relativo all'invalidità del

richiedente e/o dei componenti del nucleo familiare, indicante la PERCENTUALE DI INVALIDITÀ;

- certificato rilasciato dal Comune di residenza contenente indicazione della presenza di barriere architettoniche che comportino concreto impedimento al disabile nell'accessibilità all'alloggio occupato in relazione allo specifico genere di disabilità posseduto;

12) EMIGRATI CHE RIENTRINO STABILMENTE IN ITALIA:

- dichiarazione rilasciata dalla Rappresentanza Consolare o Diplomatica all'estero, attestante la condizione di emigrato e la scelta della località per la presentazione della domanda;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione contenente indicazione dell'iscrizione all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero);

13) PROFUGHI RIMPATRIATI DA NON OLTRE 5 ANNI – RIFUGIATI:

- Certificato rilasciato dalla Prefettura.

CONDIZIONI ECONOMICHE

1) REDDITO DEL NUCLEO RICHIEDENTE:

- Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità.

CONDIZIONI ABITATIVE

1) SOVRAFFOLLAMENTO DELL'ALLOGGIO OCCUPATO:

- attestato rilasciato dal Comune di residenza indicante la composizione dell'alloggio occupato alla data di pubblicazione del bando di concorso, la superficie dei singoli vani, l'esistenza dei servizi igienici interni o esterni all'abitazione anche in comune con altre famiglie, e lo stato di conservazione e manutenzione dell'alloggio;

2) COABITAZIONE:

- autocertificazione indicante la composizione di ciascuno dei nuclei coabitanti;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà indicante le variazioni anagrafiche intercorse nel biennio antecedente la data di pubblicazione del bando di concorso per ciascuno dei nuclei familiari coabitanti;

3) ALLOGGIO IMPROPRIOS:

- autocertificazione indicante le variazioni anagrafiche del nucleo richiedente nel biennio antecedente la data di pubblicazione del bando di concorso;
- attestato rilasciato dal Comune di residenza (vedere sovraffollamento);
- dichiarazione (o relazione) rilasciata dagli organi preposti all'assistenza pubblica;

4) ALLOGGIO SCADENTE:

- attestato rilasciato dal Comune di residenza (vedere sovraffollamento)

5) ORDINANZA DI SGOMBERO PER MOTIVI DI PUBBLICA UTILITA' O PER ESIGENZE DI RISANAMENTO EDILIZIO:

- copia autenticata dell'ordinanza di sgombero, rilasciata non oltre tre anni prima della data del bando, dall'autorità competente, con l'indicazione del motivo del rilascio;

6) MONITORIA DI SGOMBERO PER SFRATTO ESECUTIVO:

- sentenza di sfratto munita di formula esecutiva;
- monitoria di sgombero;

7) DECRETO DI TRASFERIMENTO CONSEGUENTE A PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE:

- copia della documentazione inherente la procedura esecutiva immobiliare e del decreto di trasferimento dell'alloggio conseguente a tale procedura;

8) RILASCIO ABITAZIONE CONIUGALE A SEGUITO DI SENTENZA DI ASSEGNAZIONE ALL'ALTRO CONIUGE:

- sentenza di separazione omologata;

9) RILASCIO, DA NON PIU' DI UN ANNO, DELL' ABITAZIONE CONIUGALE IN CUI RISIEDONO I FIGLI, ANCHE SE DI PROPRIETA' DEI MEDESIMI CONIUGI O EX CONIUGI ED OBBLIGO AL VERSAMENTO DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEI FIGLI:

- provvedimento dell'autorità giudiziaria;

10) SFRATTO ESECUTIVO

- sentenza di sfratto munita di formula esecutiva (se intimato per finita locazione)
- sentenza di sfratto munita di formula esecutiva e attestazione rilasciata dal Comune di residenza attestante che si tratta di morosità incolpevole (se intimato per morosità);

11) RILASCIO ALLOGGIO DI SERVIZIO (per collocamento in quiescenza, per trasferimento d'ufficio, per cessazione non volontaria del rapporto di lavoro):

- copia autenticata del provvedimento di rilascio intimato dall'Ente o dal datore di lavoro con l'indicazione del motivo del rilascio.

NON SONO VALUTABILI AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO E DELL'OPPOSIZIONE DICHIARAZIONI O DOCUMENTI CHE IL RICHIEDENTE ERA TENUTO A FORNIRE AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Dal 06/10/2025 al 20/11/2025: le domande di partecipazione al presente bando devono essere compilate sugli appositi moduli in distribuzione, e dovranno essere consegnate con le seguenti modalità:

- presso il Comune di Stazzano – P.zza Risorgimento n.6, previo appuntamento da concordare con il Comune medesimo al numero di telefono 0143-65303 interno 1;
- a mezzo spedizione postale presso:
 - Comune di Stazzano – P.zza Risorgimento n.6, 15060 Stazzano (AL);
 - A.T.C. Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud, Via Milano n.79, 15121 Alessandria (AL);
- a mezzo invio PEC (Posta Elettronica Certificata) ai seguenti indirizzi:
 - atc00@atcalessandria.legalmail.it
 - protocollo@pec.comune.stazzano.al.it

PER LA VALIDITA' DELLE DOMANDE, SI TIENE CONTO DEL TIMBRO POSTALE DI SPEDIZIONE CHE COMPARIRA' SULLA BUSTA, O DELLA DATA DI INVIO DELLA PEC, O DELLA DATA DI RILASCIO DELLA RICEVUTA, IN CASO DI CONSEGNA A MANO.

LE DOMANDE PERVENUTE OLTRE LA DATA DI SCADENZA DEL BANDO SARANNO ESCLUSE.

Sino alla chiusura del bando proseguirà la distribuzione dei moduli.

Per il ritiro dei moduli di domanda, e per informazioni inerenti alla presentazione dei documenti utili al corredo della stessa, i cittadini potranno rivolgersi:

- presso la sede dell'A.T.C. in Via Verona n. 17 ad Alessandria;
- presso il Comune di Stazzano, Piazza Risorgimento n. 6

I lavoratori emigrati all'estero hanno facoltà di concorrere per un solo ambito territoriale da indicare in una dichiarazione raccolta dalla Rappresentanza Consolare che rilascerà un certificato da allegare alla domanda. La domanda dovrà pervenire entro il 20/12/2025 (per i lavoratori emigrati all'estero il termine è prorogato di un mese).

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

All'istruttoria delle domande provvedono gli uffici dell'A.T.C. che, nel caso di documentazione incompleta, provvederanno a richiedere l'integrazione della documentazione ai concorrenti interessati, fissando loro un termine non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni dalla data della richiesta, per la consegna.

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Le domande, una volta istruite dall'A.T.C., saranno inoltrate alla Commissione costituita in conformità del disposto di cui all'art. 7 della Legge Regionale 17 febbraio 2010 n. 3.

La predetta Commissione, istituita presso l'A.T.C. competente per territorio, provvederà:

- alla formazione della graduatoria provvisoria, previa valutazione dei requisiti e attribuzione dei punteggi sulla base degli stati, dei fatti, delle situazioni in atto e dei documenti richiesti;
- all'esame degli eventuali ricorsi, che gli interessati dovranno presentare entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria nell'Albo Pretorio;
- alla formulazione della graduatoria definitiva secondo le modalità previste all'art. 5 del Regolamento di cui al DPGR 4/10/2011 n. 9/R;

La graduatoria definitiva generale conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita da una nuova graduatoria generale.

Il Comune effettuerà l'assegnazione degli alloggi secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva formata dalla Commissione di cui sopra.

CONTROLLI

Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000, i requisiti per l'accesso sono comprovati con dichiarazione sostitutiva (modulo di domanda).

Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che, sia in fase di istruttoria che all'atto dell'assegnazione, potranno essere richiesti documenti attestanti la veridicità delle dichiarazioni.

Inoltre potranno essere effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata, di congruità con il tenore di vita sostanziale in relazione alla situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze, nonché controlli da parte della guardia di Finanza presso gli istituti di credito e altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare.

ASSEGNAZIONE ALLOGGI

Si provvederà all'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale che si andranno a liberare nel periodo di vigenza della graduatoria definitiva, seguendo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria comunale stessa.

GLI ALLOGGI AL PIANO TERRA SONO RISERVATI IN PRIORITA' AD ANZIANI E PORTATORI DI HANDICAP.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare, prima della consegna dell'alloggio, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente indicazione del fatto che il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 della L.R. 3/2010 permane dalla data del bando di concorso alla data di assegnazione.

Essi non possono rinunciare all'alloggio assegnato, salvo nel caso in cui questo non risulti adeguato alla composizione del nucleo familiare in riferimento ai parametri previsti dalla L.R. 3/2010 o non risulti idoneo in relazione alla presenza nel nucleo familiare di documentate situazioni di invalidità o di documentate gravi condizioni di salute. In tali casi

essi non perdono il diritto alle future assegnazioni di alloggi, in relazione alle rispettive posizioni nella graduatoria, per il periodo di validità della stessa.

IMPORTANTE

IL RIFIUTO A STIPULARE LA CONVENZIONE DI LOCAZIONE RELATIVA AD UN ALLOGGIO ADEGUATO ALLA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO, COMPORTA L'ANNULLAMENTO DELL'ASSEGNAZIONE, SENZA POSSIBILITA' DI ULTERIORE PROPOSTA PER L'ASSEGNAZIONE DI ALTRO ALLOGGIO DI EDILIZIA SOCIALE, SALVA SUCCESSIVA PARTECIPAZIONE A FUTURI BANDI GENERALI DI CONCORSO.

DETERMINAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi è stabilito nel rispetto delle norme di cui all'art. 19 della Legge Regionale 17 febbraio 2010 n. 3 come modificato dalla Legge Regionale 17 dicembre 2018 n. 19 e dal Regolamento attuativo di cui al DPGR 4 ottobre 2011 n. 14/R.

Ai fini della collocazione dei nuclei nelle rispettive aree e fasce di appartenenza, per reddito si intende quello annuo complessivo imponibile, relativo all'ultima dichiarazione fiscale, al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari di ciascun componente il nucleo che svolga attività lavorativa autonoma o dipendente o percepisca pensione. Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse, ad eccezione dei sussidi o assegni percepiti, in attuazione delle vigenti norme, da componenti il nucleo familiare portatori di handicap o invalidi.


Per quanto non citato nel presente bando, vale quanto previsto dalla L.R. 17.02.2010 n. 3 così come modificata dalla L.R. 17.12.2018 n.19, e dalla Legge Regionale 27/02/2024 n.2, ed ai sensi dei Regolamenti attuativi della stessa di cui al DPGR 4 ottobre 2011 n. 9/R – 10/R – 11/R – 12/R – 13/R – 14/R – 15/R e del Regolamento attuativo n°1/R emanato con D.P.G.R. del 08 aprile 2024, e da altre leggi e disposizioni statali e/o regionali vigenti in materia.

**INFORMATIVA RELATIVA AL D.Lgs 30/06/2003 n. 196, così come modificato
dal D.Lgs 10/08/2018 n.101 di adeguamento del regolamento U.E. 2016/679**

I dati personali ed i dati sensibili relativi alle condizioni del richiedente e del suo nucleo familiare devono essere obbligatoriamente forniti ai fini dell'istruttoria della domanda di assegnazione alloggio, e verranno utilizzati esclusivamente per il procedimento di cui trattasi, salvo la facoltà di esercitare in qualsiasi momento il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione o cancellazione dei dati, come previsto dalla normativa vigente.

**LE DICHIARAZIONI NON VERITIERE SONO PUNITE AI SENSI DELLA
LEGGE PENALE, ED IL DICHIARANTE DECADE DAI BENEFICI
EVENTUALMENTE CONSEGUENTI AL PROVVEDIMENTO EMANATO
SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE NON VERITIERA.**




IL SINDACO
(Geom. Pierpaolo Bagnasco)

L'A.T.C. del Piemonte Sud è delegata alle funzioni esecutive dal Comune.

Stazzano, lì 09/09/2025

Atto non soggetto all'Imposta di Bollo, giusta articolo 60 della Tariffa Allegato A) al D.P.R.
26/10/1970, n. 642 –

Registro Protocollo
Numero 0029068
Data 29/09/2025